



# REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA REGIONE DELL'UMBRIA - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA PER L'ESPLETAMENTO DEI CORSI DI LAUREA SANITARI TRIENNALI - ANNO 2001/2002.

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

03/10/2001 n. 1235

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente	X	
MONELLI DANILO	Vice Presidente	X	
BOCCI GIANPIERO	Assessore	X	
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore	X	
GIROLAMINI ADA	Assessore	X	
GROSSI GAIA	Assessore		X
MADDOLI GIANFRANCO	Assessore	X	
RIOMMI VINCENZO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : ROSI MAURIZIO

Direttore : DE SALVO DOMENICO

Segretario Verbalizzante : MANUALI PAOLA

**ATTO AMMINISTRATIVO**  
**ESECUTIVO il 22 NOV. 2001**



IL DIRIGENTE

REGIONE DELL'UMBRIA		
Direzione Sanità e Servizi Sociali		
015488 / III / 28 NOV. 2001		
Cat. 3	Cl. 2	Fasc. 6

28 NOV 2001

Sanità

16214

27

## LA GIUNTA REGIONALE

**Visto** il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Direttore regionale sanità e servizi sociali;

**Preso atto**, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento interno di questa Giunta:

- a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal Dirigente di Servizio;
- b) del parere di legittimità espresso dal Direttore;

**Vista** la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti unanimi**, espressi nei modi di legge,

### DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di approvare la bozza di protocollo d'intesa, che si allega al presente atto e ne diventa parte integrante e sostanziale, inerente l'espletamento dei corsi di laurea sanitari triennali;
- 3) di dare mandato all'Assessore alla Sanità della Regione Umbria, su dichiarata delega del Presidente della Giunta Regionale, di sottoscrivere il Protocollo d'Intesa con l'Università come nella proposta allegata;
- 4) di incaricare l'Ufficiale Rogante della Regione dell'Umbria a stipulare il Protocollo con l'Università di Perugia in forma pubblica amministrativa;
- 5) di demandare a successivo atto l'approvazione del piano finanziario relativo ai corsi di laurea triennale afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Perugia secondo i criteri previsti dal presente protocollo;
- 6) di trasmettere copia del presente provvedimento alle Aziende Sanitarie ai fini dei successivi adempimenti relativi all'espletamento dei corsi di laurea sanitari triennali, ivi comprendendo la stipula dei previsti protocolli attuativi con l'Università degli Studi;
- 7) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15.5.1997, n. 127.

IL DIRETTORE:



IL PRESIDENTE:



IL RELATORE:



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:





## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto:** Approvazione protocollo d'intesa Regione dell'Umbria – Università degli Studi di Perugia per l'espletamento dei corsi di laurea sanitari triennali. Anno 2001/2002.

Ai sensi del 3° comma dell'art. 6 dei Decreti Legislativi n. 502/92 e 517/93, concernenti il riordino della disciplina in materia sanitaria, la formazione del personale sanitario infermieristico e tecnico della riabilitazione avviene in sede ospedaliera e presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale ed istituzioni private accreditate.

Il Decreto Ministeriale 2 aprile 2001 ha provveduto alla determinazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie.

L'Università degli Studi di Perugia ha determinato i relativi regolamenti didattici di ateneo contenenti i progetti dei corsi di studio delle lauree triennali riguardanti le professioni sanitarie, da attivare a decorrere dall'anno accademico 2001/2002.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha provveduto con proprio decreto del 2 luglio 2001 alla definizione dei posti di immatricolazione dei corsi di laurea triennali afferenti le Facoltà di Medicina e Chirurgia italiane.

Essendo terminate tutte le procedure relative al bando di concorso emesso dall'Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Medicina e Chirurgia per l'ammissione ai corsi di laurea triennale, anno accademico 2001-2002, sono stati assicurati tutti i riferimenti utili alla stipula di un protocollo d'intesa tra la Regione dell'Umbria e l'Università degli Studi di Perugia per l'attivazione dei corsi di laurea sanitari triennali.

E' stata perciò predisposta, a seguito di una intesa tra l'Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Medicina e Chirurgia e la Regione dell'Umbria - Direzione regionale sanità e servizi sociali, una bozza di protocollo d'intesa che, nel rispetto dei principi fissati dall'ordinamento, cala il progetto di formazione per i corsi di laurea sanitari triennali nella realtà sanitaria regionale.

Per quanto riguarda il piano finanziario dei corsi di laurea si rimanda a successivo atto che terrà conto dei dettati contenuti all'interno della bozza di protocollo.

---

Per quanto sopra esposto, si propone alla Giunta Regionale di approvare il seguente dispositivo di deliberazione:

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di approvare la bozza di protocollo d'intesa, che si allega al presente atto e ne diventa parte integrante e sostanziale, inerente l'espletamento dei corsi di laurea sanitari triennali;
- 3) di dare mandato all'Assessore alla Sanità della Regione Umbria, su dichiarata delega del Presidente della Giunta Regionale, di sottoscrivere il Protocollo d'Intesa con l'Università come nella proposta allegata;
- 4) di incaricare l'Ufficiale Rogante della Regione dell'Umbria a stipulare il Protocollo con l'Università di Perugia in forma pubblica amministrativa;
- 5) di demandare a successivo atto l'approvazione del piano finanziario relativo ai corsi di laurea triennale afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Perugia secondo i criteri previsti dal presente protocollo;



- 6) di trasmettere copia del presente provvedimento alle Aziende Sanitarie ai fini dei successivi adempimenti relativi all'espletamento dei corsi di laurea sanitari triennali, ivi comprendendo la stipula dei previsti protocolli attuativi con l'Università degli Studi;
- 7) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15.5.1997, n. 127.

Perugia,

2-10-2001

L'Istruttore  
(D.ssa Alesiana Coltorti)

*Alesiana Coltorti*

### VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**Visto** il documento istruttorio e riscontrata la regolarità del procedimento, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si trasmette al Direttore per le determinazioni di competenza.

Perugia,

2-10-2001

Il Responsabile del procedimento

(D.ssa Alesiana Coltorti)

*Alesiana Coltorti*

### PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA E DICHIARAZIONE CONTABILE

Ai sensi dell'art. 21, commi 3 e 4, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l'atto non comporta impegno di spesa.

Perugia,

2-10-2001

Il Dirigente di Servizio  
(Giuliano Comparozzi)

*Giuliano Comparozzi*

### PROPOSTA E PARERE DI LEGITTIMITA'

Il Direttore regionale sanità e servizi sociali;

**Visto** il documento istruttorio;

**Atteso** che sull'atto sono stati espressi il parere di regolarità tecnico-amministrativa e la dichiarazione contabile prescritti;

Non ravvisando vizi sotto il profilo della legittimità;

**propone**

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto, precisando che lo stesso non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Perugia,

3-10-2001

Il Direttore  
(Dr. Domenico De Salvo)

*Domenico De Salvo*

2approv\_protocollo  
/amf

# PROTOCOLLO D'INTESA CORSI DI LAUREA SANITARI TRIENNALI

ANNO 2001/2002



La Regione dell'Umbria, rappresentata dall'Assessore alla Sanità, Dr. Maurizio Rosi, e l'Università degli Studi di Perugia, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Francesco Bistoni,

## P R E M E S S O

- che l'introduzione nell'ordinamento didattico del nuovo percorso formativo relativo ai corsi di laurea sanitari di durata triennale afferenti la Facoltà di Medicina e Chirurgia pone l'esigenza, già dall'avvio del primo anno accademico, di una nuova organizzazione che salvaguardi il patrimonio culturale, l'esperienza professionale nonché quella didattica ed operativa maturate con l'apporto comune dell'Università e del Servizio Sanitario Regionale;
- che per tali motivi, l'Università e le Aziende Sanitarie dell'Umbria definiscono, entro il 31 marzo 2002, un progetto di fattibilità con l'individuazione di adeguate risorse strutturali, umane e finanziarie, da concretizzarsi con appositi accordi di programma con gli Enti periferici interessati, per l'espletamento dei corsi di laurea riferiti ai profili previsti dalla programmazione regionale e richiesti ai Ministeri competenti per la formale autorizzazione ed in particolare per quanto riguarda:
  - ◆ la professione sanitaria infermieristica dovrà prevedere l'attivazione di tre corsi di laurea, di cui:
    - a) uno presso l'Azienda Ospedaliera di Perugia
    - b) uno presso l'Azienda USL di Foligno
    - c) uno presso l'Azienda Ospedaliera di Terni;
  - ◆ le professioni sanitarie di ostetrica, tecnico di laboratorio e dietista dovranno prevedere l'attivazione di tre corsi di laurea presso l'Azienda Ospedaliera di Perugia;
  - ◆ la professione sanitaria di tecnico di radiologia dovrà prevedere l'attivazione di un corso di laurea presso l'Azienda Ospedaliera di Terni;
  - ◆ le professioni sanitarie di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro e di assistente sanitario dovranno prevedere l'attivazione dei relativi corsi di laurea presso l'Azienda USL di Città di Castello;
  - ◆ la professione sanitaria di fisioterapista dovrà prevedere l'attivazione del relativo corso di laurea presso l'Azienda USL di Foligno;
- che limitatamente all'anno accademico 2001-2002, stante il ritardo con il quale è stato emanato il Decreto Ministeriale di ripartizione dei posti tra le università e la conseguente impossibilità a livello regionale di dare corpo ad un assetto organizzativo efficace e definitivo per l'anno accademico in corso, tutti i corsi di laurea di cui al D.M. 2/7/2001 e al Bando di concorso dell'Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Medicina e Chirurgia per l'ammissione ai Corsi di Laurea triennale – Anno Accademico 2001-2002 – pubblicato l'11 luglio 2001, si svolgeranno presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia – Azienda Ospedaliera di Perugia;
- che sempre limitatamente all'anno accademico 2001/2002 il corso di laurea per la professione infermieristica afferente alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Perugia si svolgerà, sia per quanto riguarda le attività teoriche che di tirocinio, presso l'Azienda Ospedaliera di Perugia, l'Azienda Ospedaliera di Terni e l'Azienda Sanitaria Locale di Foligno, già sedi dei corsi del rispettivo Diploma Universitario;

- che per quanto riguarda il corso di laurea per la professione infermieristica l'assegnazione degli studenti, risultati utili nella graduatoria del relativo corso di laurea, nelle tre sedi di corso (Azienda Ospedaliera di Perugia - Azienda Ospedaliera di Terni - Azienda Sanitaria Locale di Foligno) verrà predisposta dall'Università degli Studi di Perugia;
- che sempre limitatamente all'anno accademico 2001-2002 la quota relativa al finanziamento dei corsi di laurea attivati presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Perugia e agli eventuali corsi di diploma già attivati negli anni precedenti e che dovranno essere portati a compimento, comprensiva di una ulteriore somma di L. 45.000.000 finalizzata alle spese di docenza ed organizzative che l'Università degli Studi di Perugia dovrà sostenere per il corso di laurea per la professione infermieristica svolto nell'Azienda Sanitaria Locale di Foligno, prevista con il "Piano delle attività di formazione di base del settore sanitario 2001/2002", di prossima emanazione, sarà erogata alle Aziende Sanitarie le quali, ai sensi del 3° comma dell'art. 1 del presente protocollo, stipuleranno con l'Università degli Studi di Perugia gli accordi operativi di attuazione del presente protocollo.

## CONVENGONO




### ART. 1: finalità e programmazione

1. Il presente protocollo d'intesa disciplina i principi generali del rapporto tra il Servizio Sanitario della Regione dell'Umbria e l'Università degli Studi di Perugia per l'espletamento a decorrere dall'anno accademico 2001/02 dei corsi di laurea di durata triennale sanitari, ai sensi del 3° comma dell'art. 6 del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La Regione dell'Umbria e l'Università degli Studi di Perugia attivano corsi di laurea di durata triennale sanitari attenendosi alle modalità previste dall'ordinamento e dal presente protocollo d'intesa.
3. In attuazione del presente protocollo l'Università degli Studi di Perugia e le Aziende Sanitarie nelle cui strutture si svolgono i corsi stipulano i conseguenti accordi operativi di attuazione ed approvano, congiuntamente, i piani formativi e finanziari degli stessi.

### ART. 2: accreditamento delle sedi formative

1. I Corsi di laurea triennali sanitari di cui al 3° comma dell'art. 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, sono espletati nelle seguenti strutture accreditate:
  - strutture didattiche del Servizio sanitario regionale e dell'Università;
  - strutture assistenziali ospedaliere a direzione del Servizio sanitario o universitaria;
  - altre strutture del Servizio sanitario regionale e altre strutture pubbliche;
  - istituzioni private che abbiano proprie strutture di ricovero e cura accreditate.
2. L'accREDITAMENTO è disposto con il piano triennale, in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto ministeriale previsto dalla sopra richiamata norma, per sedi aziendali di espletamento di fasi del ciclo formativo del corso di laurea, in ragione dell'accertamento della disponibilità delle strutture e servizi necessari ed idonei in relazione all'ordinamento didattico del profilo professionale;



3. Le strutture per i corsi di laurea sanitari devono possedere i requisiti di idoneità previsti dal Decreto MURST del 24/9/97 e dovranno rispondere ai seguenti requisiti minimi:
  - Organizzazione formativa:  
Istituzione di un Ufficio di supporto alle lauree sanitarie al quale sovrintende il Direttore Amministrativo dell'Università, con un organico composto da personale universitario e da quello comandato o distaccato dall'Azienda o dalle Aziende Sanitarie nelle cui strutture si svolge il corso, in grado di assicurare:
    - la segreteria degli studenti,
    - il coordinamento dei corsi di laurea,
    - la gestione organizzativa dei piani formativi e finanziari dei corsi nell'ambito delle disposizioni emanate dal Consiglio di Corso di Laurea,
    - la gestione economico-amministrativa dei piani finanziari.
  - Strutture d'insegnamento teorico-scientifico: aule per didattica, teorica e pratica, sale comuni per docenti e studenti, biblioteca, laboratori, mezzi didattici e strumenti per didattica multimediale.
  - Strutture d'insegnamento clinico: come previste per ogni tipologia di corso emanato con provvedimento ministeriale.
4. La validazione delle sedi formative è aggiornabile in rapporto alla modificazione delle situazioni organizzative del servizio sanitario.

### **ART. 3: articolazioni e competenze**


1. E' compito del competente Ufficio di supporto alle lauree sanitarie predisporre l'ammissione, l'immatricolazione e consentire la carriera scolastica degli studenti iscritti nel rispetto di tutte le norme di legge e regolamenti.  
E' altresì compito dello stesso Ufficio garantire la gestione amministrativa, finanziaria ed organizzativa dei corsi nell'ambito delle disposizioni emanate dal Consiglio di Corso di Laurea e del relativo Piano Finanziario.

### **ART. 4: organi di governo**

Sono organi del corso di laurea.

1. il Consiglio di Corso di Laurea, costituito da tutti i docenti del Corso e da una rappresentanza degli studenti, come previsto dalla normativa universitaria;
2. il Presidente del Corso, eletto ogni tre anni dai membri del Consiglio di Corso di Laurea tra i Professori di ruolo di I fascia;
3. il Coordinatore dell'insegnamento tecnico-pratico e di tirocinio, nominato dal Consiglio di Corso di Laurea tra i docenti che sono in servizio presso l'Azienda o le Aziende in cui si svolge il corso, sulla base del curriculum che tiene conto del livello formativo nell'ambito dello specifico profilo professionale, cui corrisponde il corso. Egli dura in carica per tre anni; è responsabile degli insegnamenti tecnico-pratici e del loro coordinamento con gli insegnamenti teorico-scientifici, organizza le attività complementari, assegna i Tutors e ne supervisiona l'attività, garantisce l'accesso degli studenti alle strutture qualificate come sede di insegnamenti tecnico-pratici. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente protocollo risultano in carica portano a compimento il proprio mandato fino alla scadenza triennale. Possono essere nominati per un ulteriore anno coloro che hanno terminato la durata triennale dell'incarico, in attesa del completamento delle procedure per la formazione dell'albo dei docenti;

4. un Coordinatore didattico per ogni ciclo di corso e per ciascuna sede, nominato dal Consiglio di Corso Laurea tra il personale docente in servizio presso la struttura sede del Corso, sulla base del curriculum che tiene conto del livello formativo preferibilmente nell'ambito dello specifico profilo professionale cui corrisponde il Corso. Egli dura in carica tre anni, rinnovabile dal Consiglio di Corso di Laurea di cui ne fa parte di diritto;
5. un Comitato di Coordinamento paritetico composto da due rappresentanti dell'Azienda o delle Aziende Sanitarie nelle cui strutture si svolge il Corso, nominati dal rispettivo Direttore Generale, e da due rappresentanti dell'Università degli Studi di Perugia, nominati dal Rettore. Al Comitato di Coordinamento compete la valutazione complessiva dell'attività formativa e la definizione di eventuali interventi finalizzati alla omogeneità dei comportamenti o alla sperimentazione di nuove metodologie didattiche anche avvalendosi dei nuclei di valutazione dell'Università e delle Aziende.
6. la firma sul diploma di laurea è apposta secondo quanto previsto dall'Ordinamento Universitario.



#### **ART. 5: docenti e tutori**

1. I docenti non universitari del S.S.N. sono nominati annualmente dal Rettore, senza oneri per l'Università, su proposta del Consiglio di Corso di Laurea e delibera del Consiglio di Facoltà e nulla osta del direttore generale della struttura di appartenenza.
2. All'avvio del primo Corso il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria propone al Consiglio di Facoltà l'elenco del proprio personale al quale attribuire gli incarichi di docenza.
3. La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata di norma al personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti, in base alla tabella di equiparazione tra settori scientifico disciplinari, di cui alla legge 341/90, e discipline ospedaliere stabilite con il Decreto interministeriale di cui al comma 1.7, art. 1, del Decreto MURST 24 luglio 1996.
4. I docenti universitari sono proposti dal Consiglio di Facoltà.
5. I tutori delle attività di tirocinio professionale sono nominati dalle Direzioni Sanitarie aziendali tra gli operatori professionali a tempo indeterminato da almeno tre anni, dalla stessa azienda dipendenti, tenendo conto delle esperienze didattiche e delle professionalità acquisite. E' compito delle Direzioni Sanitarie - Ufficio Formazione, d'intesa con il Presidente del Corso di Laurea, predisporre i piani di aggiornamento permanente delle figure professionali che svolgono l'attività di tutor nei corsi di laurea.

#### **ART. 6: diritto allo studio**

1. Agli studenti iscritti ai corsi di cui al presente protocollo d'intesa, competono gli interventi di cui alle norme per l'attuazione del diritto di studio universitario.

#### **ART. 7: ripartizione degli oneri**

1. Sono a carico delle Aziende Sanitarie nelle cui strutture si svolge il corso, nell'ambito delle quote assegnate sul fondo sanitario, gli oneri relativi a:
  - a) personale del S.S.N.;




- b) personale dipendente assegnato per le attività di docenza e tutorato secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro vigente riferito al comparto del personale del S.S.N.;
  - c) spese per divise e materiale didattico;
  - d) assicurazione INAIL;
  - e) spese per arredamento, utenze, materiali d'uso e manutenzione delle strutture di competenza;
  - f) costi derivanti in materia di protezione e sicurezza;
1. Sono a carico dell'Università:
    - a) personale docente e non docente dell'Università assegnato al funzionamento del Corso;
    - b) compensi ai docenti a contratto non appartenenti al Servizio sanitario;
    - c) spese per arredamento, utenze e materiale d'uso e manutenzione delle strutture di competenza.
  2. L'Università degli Studi si riserva il 50% delle somme introitate come tassa d'iscrizione e contributi di laboratorio dal corso di laurea per le esigenze del corso, secondo le indicazioni fornite dal rispettivo Consiglio.
  3. Gli accordi stipulati in sede locale tra le Aziende Sanitarie in attuazione del presente protocollo d'intesa specificheranno nel dettaglio la ripartizione degli oneri e predisporranno i Piani Finanziari del corso di laurea comprensivi della remunerazione relativa alla retribuzione di posizione e di risultato del personale destinato a tempo pieno alle suddette attività.

#### ART. 8: validità e revisione

1. Il presente accordo, che costituirà parte della complessiva intesa prevista dall'art. 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, potrà essere rivisto, modificato ed integrato anche a richiesta di una sola delle parti, ed in relazione ad eventuali esigenze che si potranno evidenziare.


L'Assessore alla Sanità  
della Regione dell'Umbria

Il Magnifico Rettore  
dell'Università degli Studi di Perugia



Perugia,

Perugia, il 23 NOV. 2009  
Per copia conforme  
all'originale.



IL DIRIGENTE